

**PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 101 LOTTI FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E
DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI NECESSARI ALLA UOC NEUROCHIRURGIA
DELL'AZIENDA SANITARIA DI FROSINONE**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	4
ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
ART. 3 – OGGETTO DELL’ APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
ART. 7 – AVVALIMENTO.....	16
ART. 8 – SUBAPPALTO	17
ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA	17
ART. 11 – SOPRALLUOGO	20
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC.....	20
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA.....	21
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
ART. 15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	27

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
ART. 16 – OFFERTA TECNICA	29
ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA	32
ART.18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	33
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	35
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	36
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
ART. 21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
ART. 22 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	39
ART. 23 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
ART. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO	43
ART. 27 – ACCESSO AGLI ATTI	44
ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44
ART. 30 – RINVIO	44

PREMESSE

Con Atto Deliberativo n. 703 del 03/12/2024 questa Azienda ha deciso di affidare la fornitura di materiale protesico e dispositivi medici specialistici occorrenti alla UOC Neurochirurgia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “*Piattaforma*”) accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche “*Codice*”) e, in via residuale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, di cui sono state puntualmente definite le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche minime.

La procedura è suddivisa in 101 lotti ed è finalizzata alla conclusione di accordi quadro:

- per i lotti da 1 a 48 l’accordo quadro sarà concluso con i primi tre operatori economici in graduatoria, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice;
- per i lotti da 49 a 101 l’accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice.

La durata del procedimento, considerata la particolare complessità della procedura, è prevista pari a 12 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ulteriori ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5 dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Frosinone [codice NUTS: ITI45]

Il Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la Dottoressa Alessia Bracaglia della UOC Provveditorato ed Economato ASL Frosinone – tel. 07758822488 – email: alessia.bracaglia@aslfrosinone.it

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali operativi disponibili su STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su STELLA;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di carta d'identità elettronica (CIE) o di carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>.
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 06-997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nei seguenti orari dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: supporto.stella@regione.lazio.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Documento di gara unico europeo (DGUE) (da compilare sulla piattaforma)
- c) Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- d) Allegato 2 - Elenco lotti, garanzie e contributi ANAC;
- e) Allegato 3 - Capitolato tecnico;
- f) Allegato 4 - Dettaglio fornitura e fabbisogni
- g) Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva letteratura (studi clinici);
- h) Allegato 6 - Schema offerta tecnica;
- i) Allegato 7 - Schema offerta economica;
- j) Allegato 8 - Giustificazioni offerta economica;
- k) Allegato 9 - Schema anagrafica prodotti offerti;
- l) Allegato 10 - Patto di integrità;
- m) Allegato 11 - Clausola fatturazione e pagamenti;
- n) Allegato 12 - Informativa sulla privacy;
- o) Allegato 13 – Schema di Accordo Quadro.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara” all’indirizzo <https://www.asl.fr.it/bandi/bandi-di-gara/> e sulla Piattaforma nella sezione “Bandi di Gara” all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro i termini riportati sul sistema** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell’apposita sezione “*Chiarimenti*” dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente gara è la fornitura di materiale protesico e dispositivi medici specialistici occorrenti alla UOC Neurochirurgia della ASL Frosinone.

La gara è suddivisa in **101 lotti** e il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è riportato nel **Capitolato Tecnico e nell'Allegato 4 "Dettaglio fornitura e fabbisogni"**.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri di natura qualitativa: suddivisione per tipologia di prodotto/merceologia ed in modo funzionale alle esigenze della UOC Neurochirurgia destinataria della fornitura, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese.

CPV PREVALENTE: 33184100-4 PROTESI CHIRURGICHE

CPV SECONDARIO: 33190000-8 DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI

L'importo complessivo a base di gara per 36 mesi è pari a € 7.607.400,00 (iva esclusa), oltre l'opzione del quinto d'obbligo pari ad € 1.521.480,00 (iva esclusa), nonché dell'opzione di proroga per un periodo massimo di 24 mesi pari a € 5.071.600,00, per un valore globale stimato dell'appalto pari a € 14.200.480,00 (iva esclusa).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, poiché trattasi di fornitura di beni senza posa in opera (dispositivi medici e materiale protesico).

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Ai fini della determinazione degli importi posti a base di gara, si è tenuto conto degli attuali prezzi di acquisto per la medesima categoria merceologica. Per quanto riguarda la definizione dei quantitativi, si è tenuto conto della previsione annuale dei fabbisogni espressa dai clinici, che hanno tenuto conto dei consumi annuali, per tali prodotti o analoghi, nell'anno precedente. Pertanto i fabbisogni indicati sono da considerarsi una stima dell'effettiva necessità.

Non sono previsti limiti di partecipazione né di aggiudicazione ad un numero massimo di lotti.

L'Appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è fissata in **36 mesi**, decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

Resta inteso che, per durata dell'accordo quadro, si intende il periodo entro il quale l'Azienda Sanitaria può emettere gli Ordini di acquisto, vale a dire stipulare i contratti attuativi con il Fornitore.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, o del suo rinnovo, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dall'Accordo Quadro medesimo.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) pubblicato da ISTAT associato al CPV oggetto della gara.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Quando l'applicazione della suddetta clausola non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 5.071.600,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **14.200.480,00** al netto di Iva.

A) Importo complessivo a base di gara 36 mesi (iva esclusa)	€ 7.607.400,00
B) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.521.480,00
C) Importo per l'opzione di proroga 24 mesi	€ 5.071.600,00
Valore globale stimato (A+B+C)	€ 14.200.480,00

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni solari, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete–contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Poiché non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria né di capacità tecnica e professionale, non è ammesso l'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non applicabile in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del singolo lotto, come indicato **Allegato 2 – Elenco lotti, garanzie e contributi ANAC**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

Si precisa che l'operatore non dovrà costituire alcuna garanzia, qualora il valore complessivo dei Lotti di partecipazione (=somma aritmetica del valore complessivo dei lotti per i quali si intende partecipare) sia uguale o inferiore a € 20.000,00.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Unicredit filiale Frosinone 14804 (Tesoreria) IBAN

IT18A0200814804000400002537 - BIC UNCRITMMXXX - SWIFT UNCRITMM.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **365 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 121 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- UNI CEI EN ISO 13458:2016 - Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Non previsto.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nell'**Allegato 2 – Elenco lotti, garanzie e contributi ANAC**.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In fase di presentazione dell'offerta non è richiesta la consegna di campionatura. Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, al fine di verificare qualità e funzionalità dei dispositivi offerti, potrà richiedere campionatura, nelle modalità descritte all'art. 12 del Capitolato.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora riportate sul portale, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**OFFERTA** è composta da:

A – Documentazione Amministrativa;

B – Offerta Tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta Economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- per i Lotti costituiti da più “voci”, il concorrente deve offrire tutti i prodotti componenti il Lotto.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica - all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione - del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana ovvero da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per **365 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

ART.14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- 2) DGUE (da compilare a Sistema);
- 3) Procura (*eventuale*);
- 4) Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni attestanti il diritto alla riduzione della stessa (*ovvero dichiarazione di esonero*);
- 5) Ricevuta pagamento contributo ANAC (*ovvero dichiarazione di esonero*);
- 6) Ricevuta assolvimento imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione dalla relativa imposta) di cui al paragrafo 15.1;
- 7) Eventuale documentazione per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2 (*eventuale*);
- 8) Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4 (*eventuale*);
- 9) Patto di integrità (Allegato 10);
- 10) Clausola fatturazione e pagamenti (Allegato 11);
- 11) Informativa sulla Privacy (Allegato 12).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - Domanda di partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il Patto di integrità, di cui all'allegato 10 al Disciplinare;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bolloedell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Non previsto.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 – OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di presentazione e sottoscrizione previste al precedente punto 15.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) [Per tutti i lotti] Schede tecniche** del produttore complete, relative a ciascun prodotto offerto (in lingua italiana o con relativa traduzione), sia relativamente ai dispositivi che alle apparecchiature da fornire in comodato d'uso gratuito, dalle quali si evincano tutte le caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato tecnico e nell'Allegato 4 - Dettaglio fornitura e fabbisogni. Su ogni scheda devono essere indicati il numero di lotto ed il riferimento del corrispondente articolo. Le schede tecniche devono riportare (anche con eventuale ausilio di immagini):
- a. indicazione della marca/nome commerciale del dispositivo;
 - b. indicazione della Ditta produttrice e dell'eventuale distributore;
 - c. codice commerciale del prodotto attribuito dal produttore;
 - d. codice commerciale del prodotto attribuito dal fornitore (da indicare solo se diverso dal produttore);

- e. numero di RDM (numero identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'Art.3 del D.M. 20 Febbraio 2007 e s.m.i); ad eccezione dei dispositivi non soggetti all'obbligo di cui al Decreto Ministeriale 21/12/2009;
- f. codice CND completo del dispositivo offerto;
- g. codice europeo UDI dove pertinente o disponibile;
- h. destinazione d'uso;
- i. composizione e caratteristiche dei materiali;
- j. compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di tossicità effettuati;
- k. dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, etc.);
- l. misure disponibili per il medesimo dispositivo (diametri, lunghezze, etc.);
- m. processo di sterilizzazione adottato (in alternativa apposito certificato) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- n. eventuali avvertenze per l'uso, la limitazione d'uso e lo stoccaggio;
- o. descrizione del confezionamento primario e secondario e modalità di apertura con descrizione delle tecniche messe a punto per preservarne la sterilità;

- 2) **[Per tutti i lotti] Copia della Certificazione CE**, (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte dell'Operatore Economico nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione) il certificato rilasciato da Enti notificati attestanti la conformità dei prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici (D.L.vo n. 37 del 25/01/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i dispositivi medici" e ss.mm.ii). Inoltre l'Operatore Economico concorrente dovrà indicare chiaramente, per ogni prodotto offerto, la relativa **classe di rischio di appartenenza** secondo quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva CEE 93/42, recepita con D.Lgs. n 46/97, dichiarando contestualmente il possesso del marchio CE e ss.mm.ii;
- 3) **[Per tutti i lotti] Dichiarazione di conformità** dei prodotti offerti a quanto riportato nel Capitolato tecnico e nell'Allegato 4 - Dettaglio fornitura e fabbisogni;
- 4) **[Per tutti i lotti] Schema di offerta tecnica** (Allegato 6), da inserire sulla piattaforma esclusivamente in EXCEL. Il concorrente dovrà compilare lo schema, per ogni lotto per il quale partecipa, con l'elenco di tutti i prodotti offerti, con l'indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (versione approvata con D.M. del 13/03/2008), del Codice di Repertorio (RDM), del Codice UDI (dove pertinente o disponibile) dei singoli codici dei prodotti, dell'unità di misura e fattore di conversione, della ragione sociale della Ditta offerente o del Fabbrikante/produttore qualora diverso dalla ditta offerente. Con riferimento ai lotti OEPV, lo schema di offerta tecnica sarà utilizzato dalla Commissione di gara per valutare anche l'ampiezza della gamma delle misure offerte e consentire un'adeguata comparazione, tra le offerte presentate, in relazione al corrispondente criterio di valutazione indicato nelle tabelle di cui al successivo punto 18.1.

- 5) **[Per i lotti OEPV] Relazione tecnica** nella quale il concorrente deve descrivere, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, tutti gli elementi premianti (discrezionali, quantitativi e tabellari) corrispondenti ai criteri valutativi indicati nelle tabelle di cui al successivo punto 18.1. Nella relazione dovrà essere indicato il documento ed il numero di pagina dove la Commissione di gara potrà confutare la presenza o meno della caratteristica premiante e valutarla con riferimento ai requisiti tecnici minimi e ai criteri di valutazione per i lotti a cui si partecipa;
- 6) **[Per i lotti OEPV] Dichiarazione sostitutiva letteratura studi clinici** (Allegato 5). Il concorrente potrà presentare, qualora disponibile, la valutazione degli studi clinici previa compilazione della dichiarazione sostitutiva di letteratura studi clinici, la mancanza dell'allegato comporterà la non attribuzione del relativo punteggio. La ditta dovrà dichiarare ESCLUSIVAMENTE le pubblicazioni con oggetto il prodotto presentato in gara e non quelli inerenti prodotti simili e/o prodotti di altre ditte, pena la non valutazioni degli studi presentati;
- 7) **[Per tutti i lotti] Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali.** L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- Nel caso di assenza di segreti tecnici o commerciali l'Offerente dovrà dichiarare di non averne e di consentire, di conseguenza, l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, senza alcuna restrizione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. ***In caso di offerta di dispositivi equivalenti,*** l'operatore economico dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis di gara. La Commissione di gara giudicherà sull'equivalenza dei prodotti sulla base di tutta la documentazione tecnica versata in gara nelle modalità descritte all'art. 11 del Capitolato.

ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di presentazione e sottoscrizione previste al precedente punto 15.1. L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **l'Importo complessivo dell'offerta riferito ai 36 mesi** di durata dell'Accordo Quadro, che gli operatori economici devono inserire in Piattaforma nel campo **"PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)"**;
- 2) lo **Schema di Offerta Economica** (Allegato 7) da inserire sulla piattaforma esclusivamente in EXCEL. Il concorrente dovrà compilare lo schema con il dettaglio analitico dei prezzi unitari dei singoli prodotti offerti, il cui valore non dovrà superare il prezzo unitario a base d'asta, a pena di esclusione. Per quanto concerne il materiale protesico, il concorrente dovrà compilare lo schema con il dettaglio analitico dei prezzi unitari dei singoli componenti che costituiscono l'impianto tipo (caso tipo di cui all'allegato 4 dettaglio fornitura) offerto per ogni lotto di interesse, la cui somma non dovrà superare il valore unitario di base d'asta, a pena di esclusione. I componenti del sistema tipo, riportati nello schema offerta economico sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in base all'impianto o kit o dispositivo offerto. Si precisa che, qualora l'impianto offerto sia composto da componenti diversi e/o ulteriori rispetto al caso tipo, l'operatore economico potrà modificare lo schema analitico dell'offerta eliminando e/o aggiungendo eventuali ulteriori righe, fermo restando il divieto di superare l'importo fissato a base d'asta unitario a pena di esclusione.
- 3) lo **Schema anagrafica prodotti offerti** (Allegato 9), da inserire sulla piattaforma esclusivamente in EXCEL. Il concorrente dovrà compilare lo schema, per ogni lotto per il quale partecipa, con l'elenco e la descrizione di tutte le caratteristiche identificative dei dispositivi offerti per permettere la definizione univoca dell'anagrafica e facilitare, nell'ipotesi di aggiudicazione, l'emissione dei relativi Ordini di acquisto e la loro tracciabilità.
- 4) lo Schema **Giustificazioni offerta economica** (Allegato 8) Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, che concorrono a formare il valore complessivo della propria offerta, ai fini della verifica di anomalia di cui al successivo art. 22.

Si precisa inoltre che:

- i prodotti offerti devono essere identici a quelli inseriti nell'Allegato 6 (Schema offerta tecnica), per i quali l'operatore economico è stato ammesso alla fase di valutazione economica. La ditta offerente dovrà indicare per le singole tipologie di prodotti richiesti in ogni lotto un unico prezzo valido per tutte le misure, diametri, lunghezze etc.
- i prezzi offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; Il prezzo totale del Lotto dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2), mentre per i prezzi

dei singoli componenti potranno essere inseriti fino a tre (3) decimali.

- i prezzi offerti devono essere indicati, in Piattaforma, in cifre e nello Schema di Offerta Economica, sia in cifre che a lettere; in caso di discordanza, sarà considerato l'importo indicato a lettere;
- in caso di discordanza tra i prezzi indicati in Piattaforma e quelli indicati nello Schema di Offerta Economica, saranno considerati quelli indicati nello Schema di Offerta Economica;
- i prezzi offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.
- i valori offerti devono essere indicati al netto di Iva;
- non sono ammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART.18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in via residuale, con l'applicazione del criterio del minor prezzo.

Nel caso del **criterio del minor prezzo**, la valutazione dell'offerta tecnica è effettuata sulla base della conformità alle caratteristiche tecniche minime specifiche. Successivamente si procede al "Calcolo Economico" per calcolare la classificazione provvisoria delle offerte ammesse.

Nel caso del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	70
PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	30
TOTALE (PTOT)	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE:

dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

In particolare, nella colonna “*Modalità attribuzione punteggio*” vengono indicati:

- i **Punteggi discrezionali**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- i **Punteggi quantitativi**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- i **Punteggi tabellari**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 1 - Valutazione dell’offerta tecnica (LOTTE DA 1 A 48)

CRITERI DI VALUTAZIONE – MATERIALE PROTESICO	PUNTI MAX	MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. <i>Caratteristiche Tecniche dei prodotti</i> : Qualità del materiale, Profilo e forma	22	Discrezionale
2. <i>Caratteristiche Clinico/Funzionali</i> : Versatilità nelle diverse indicazioni di impiego	18	Discrezionale
3. <i>Caratteristiche Tecniche dello strumentario</i> : Qualità, Praticità, Semplicità e maneggevolezza dello strumentario	10	Discrezionale
4. <i>Ampiezza gamma delle misure disponibili</i> : Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_{max} \cdot N_i / N_{max}$ dove N_i è il numero di misure disponibili N_{max} è il numero massimo di misure disponibili N.B. per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 il punteggio sarà attribuito sulla base dell’elemento dell’impianto indicato nella colonna “I” dell’Allegato 4	7	Quantitativo
5. <i>Modalità di assistenza tecnica, training e aggiornamento del personale sanitario, assistenza post-vendita</i>	8	Discrezionale
6. <i>Pubblicazioni su riviste scientifiche</i> : Allegato 5 (la ditta dovrà dichiarare ESCLUSIVAMENTE le pubblicazioni con oggetto il prodotto presentato in gara e non quelli inerenti prodotti simili e/o prodotti di altre ditte, pena la non valutazione degli studi presentati)	5	Tabellare
A. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I a. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 3.63 punti 2 pubblicazioni 3.93 punti 3 pubblicazioni 4.29 punti 4 pubblicazioni 4.62 punti ≥5 pubblicazioni 5 punti	3.63-5	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni.
B. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I b. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 1.98 punti 2 pubblicazioni 2.31 punti 3 pubblicazioni 2.64 punti 4 pubblicazioni 2.97 punti ≥5 pubblicazioni 3.30 punti	1.98-3.30	
C. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza II a 1 pubblicazione 0.33 punti 2 pubblicazioni 0.66 punti 3 pubblicazioni 0.99 punti 4 pubblicazioni 1.32 punti ≥5 pubblicazioni 1.65 punti	0.33-1.65	
TOTALE	70	

Tabella n. 2 - Valutazione dell'offerta tecnica LOTTI DA 49 a 101 (ad esclusione dei LOTTI 52/53/55/56/59/62/99/100/101 che saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso)

CRITERI DI VALUTAZIONE – DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	PUNTI MAX	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche dei prodotti	22	Discrezionale
2. Versatilità e funzionalità	18	Discrezionale
3. Facilità d'uso, maneggevolezza	10	Discrezionale
4. Ampiezza gamma delle misure disponibili: Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_{max} \cdot N_i / N_{max}$ dove N_i è il numero di misure disponibili N_{max} è il numero massimo di misure disponibili	7	Quantitativo
5. Modalità di assistenza tecnica, training e aggiornamento del personale sanitario, assistenza post-vendita	8	Discrezionale
6. Pubblicazioni su riviste scientifiche: Allegato 5 (la ditta dovrà dichiarare ESCLUSIVAMENTE le pubblicazioni con oggetto il prodotto presentato in gara e non quelli inerenti prodotti simili e/o prodotti di altre ditte, pena la non valutazione degli studi presentati)	5	Tabellare
A. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I a. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 3.63 punti 2 pubblicazioni 3.93 punti 3 pubblicazioni 4.29 punti 4 pubblicazioni 4.62 punti ≥5 pubblicazioni 5 punti	3.63-5	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni.
B. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I b. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 1.98 punti 2 pubblicazioni 2.31 punti 3 pubblicazioni 2.64 punti 4 pubblicazioni 2.97 punti ≥5 pubblicazioni 3.30 punti	1.98-3.30	
C. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza II a 1 pubblicazione 0.33 punti 2 pubblicazioni 0.66 punti 3 pubblicazioni 0.99 punti 4 pubblicazioni 1.32 punti ≥5 pubblicazioni 1.65 punti	0.33-1.65	
TOTALE	70	

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso dalla gara, per il singolo lotto, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. Il valore del coefficiente è attribuito sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	SCARSO	INSUFFICIENTE/ NON VALUTABILE
Valore coefficiente <i>Vai</i> assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del **metodo di interpolazione lineare** calcolato tramite la formula riportata in corrispondenza del criterio.

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula del “**ribasso massimo non lineare**”:

$$P = P_{max} (R_{off} / R_{maxoff})^{\alpha}$$

dove:

P = Punteggio economico attribuito all'offerta del Concorrente *i*-esimo

P_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

R_{off} = valore dell'offerta (corrisponde al Ribasso Offerto) del Concorrente *i*-esimo;

R_{maxoff} = valore dell'offerta (corrisponde al massimo ribasso offerto) del Concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute;

α = Coefficiente = 0,1

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$Ca = \sum n [Wi \times Vai]$$

dove:

Ca = Punteggio del concorrente (*a*);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

Wi = punteggio massimo attribuito al requisito (*i*);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero e uno.

ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nel giorno ed orario indicato nella Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati ai concorrenti secondo le modalità previste al precedente punto 2.3.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

ART 21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di **3 giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 22 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con il **Metodo A - punto 1), 2) dell'allegato II.2 del Codice**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP - avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, utilizzando il modello **Allegato 8 - Giustificazioni offerta economica** inserito nella documentazione di gara.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, ovvero il responsabile di fase, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Sono sottoposti a verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo, anche il secondo e terzo in graduatoria quando l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Per i lotti da 1 a 48 l'aggiudicazione sarà stabilita, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in favore dei **primi tre operatori economici in graduatoria**, con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro, come indicato nella seguente tabella:

<i>Tabella 1(lotti da 1 a 48)- Percentuale massima di esecuzione dell'appalto per Fornitore Aggiudicatario</i>			
<i>Nr. Fornitori parti dell'Accordo Quadro per Lotto</i>	<i>Aggiudicatario 1° in graduatoria</i>	<i>Aggiudicatario 2° in graduatoria</i>	<i>Aggiudicatario 3° in graduatoria</i>
<i>1 Fornitore</i>	100%	-	-
<i>2 Fornitore</i>	60%	40%	-
<i>3 Fornitore</i>	60%	30%	10%

Per i lotti da 49 a 101 l'aggiudicazione sarà stabilita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice, in favore di un solo operatore economico, primo in graduatoria.

L'Azienda Sanitaria potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare il diritto di ricevere ordinativi minimi di fornitura.

L'affidamento della fornitura avviene esclusivamente al bisogno dell'Amministrazione, nei limiti della percentuale massima stabilita per fornitore e, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo spendibile di cui alla base di gara fissata per ciascun lotto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.17, comma 5, e 99, comma 3-bis del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Qualora la Stazione Appaltante autorizzi, anche prima della stipula dell'Accordo quadro, l'esecuzione della fornitura/servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'aggiudicatario/i si impegna/no a darne esecuzione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 27 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Latina.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara “**Allegato 12 Informativa sulla privacy**”

ART. 30 – RINVIO

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.